



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Provincia di Avellino

ORDINANZA n.17/ 2021

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montecalvo Irpino dal 07 al 17/04/2021.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19, per motivi precauzionali legati ad ulteriori verifiche sanitarie;

RITENUTO, altresì, necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centroeuropeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

VISTE le Ordinanze della Regione Campania e i provvedimenti normativi vigenti che conferiscono, anche in deroga, funzioni in ordine all'adozione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 inerenti l'attività didattica sul territorio, in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

CONSIDERATO che la riapertura delle scuole dovrà avvenire compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

CONSIDERATO che, nell'ultima settimana sul territorio comunale si è riscontrato un repentino aumento di cittadini positivi al covid e un quadro epidemiologico tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, in assoluta sicurezza”;

RILEVATO altresì, che è stata disposta, in via precauzionale, la quarantena domiciliare per nove nuclei familiari;

PRESO ATTO delle decisioni assunte nell'ambito della riunione del C.O.C del 06 /04/2021;

RICHIAMATA la propria nota avente prot. n 2218 con la quale si richiedeva all'Asl AV di esprimere parere ex art. 2 D.L. 44 del 01/04/2021;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e, in particolare, l'articolo 74, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto "Conferimento di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d);

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Nella qualità di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTO l' art. 50 del T.U.E.E.L;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

Per i motivi in premessa,

- ***sono sospese le attività didattiche in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dal 7 al 17 APRILE 2021.***

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comm. 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e int. che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- Ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e succ. modd. ed intt.

Oppure in via alternativa:

- Ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e succ. modd. ed intt.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblici avvisi e sul sito Internet del Comune di Montecalvo Irpino;
- Trasmessa in copia, per quanto di competenza e per dovuta conoscenza:
 - alla Polizia Municipale;
 - all'Ufficio messi per la pubblicazione per 15 giorni all' Albo Pretorio;
 - Al Responsabile dei Servizi scolastici per le valutazioni di rito;
 - alla Direzione didattica dell'istituto Comprensivo M. Pirrotti di Montecalvo Irpino;
 - alla locale Stazione Carabinieri di Montecalvo Irpino con sede in Via dei Mille.

Montecalvo Irpino, li 06.04.2021



Il Sindaco

Adott. Minko Iorillo